



# BANCA DEL CENTROVENETO

CREDITO COOPERATIVO S.C. - LONGARE

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA DEL CENTROVENETO 15/01/2013 - 15/01/2028 ZERO COUPON 272^EMMISSIONE" - IT0004887920

|  |  |
|--|--|
| <b>Articolo 1 - Importo, taglio e titoli</b>                                   | <p>Il prestito obbligazionario "Banca del Centroveneto 15/01/2013 - 15/01/2028 Zero Coupon 272^emissione", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di Euro 2.000.000, è costituito da n. 2.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna in taglio non frazionabile. Non è presente un importo minimo sottoscrivibile.</p> <p>Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli SPA ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. n. 23, comma 3 del regolamento Consob n. 11768 del 23/12/1998 adottato, tra l'altro, in attuazione dell'articolo n. 36 del D. Lgs n. 213 del 24/06/1998 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).</p> <p>I titoli saranno custoditi presso l'emittente in forma non cartolare.</p> |
| <b>Articolo 2 - Data e prezzo di emissione</b>                                 | <p>Le obbligazioni verranno emesse in data 15/01/2013 a 49,83, cioè al prezzo di Euro 498,30 per ogni obbligazione.</p>  |
| <b>Articolo 3 - Data di godimento</b>  | <p>Le obbligazioni hanno godimento a decorrere dal 15/01/2013.</p>   |
| <b>Articolo 4 - Durata e prezzo di rimborso</b>                                | <p>La durata del prestito obbligazionario è di quindici anni dal 15/01/2013 al 15/01/2028. Qualora la data per il pagamento del capitale coincida con un giorno lavorativo, il pagamento sarà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Successivamente alla data di scadenza, le obbligazioni cesseranno di fruttare interessi.</p>   |
| <b>Articolo 5 - Interessi</b>  | <p>Le Obbligazioni non prevedono la corresponsione periodica di cedole e sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale; gli interessi lordi spettanti ai sottoscrittori derivano pertanto esclusivamente dalla differenza fra il valore nominale delle Obbligazioni, ovvero il prezzo di rimborso, ed il prezzo di emissione e sono calcolati in base al tasso di interesse fisso stabilito per ciascuna emissione e riportato nelle relative Condizioni Definitive.</p>  |
| <b>Articolo 6 - Servizio del Prestito</b>                                      | <p>Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato presso la sede e le filiali dell'emittente, mediante accredito sul conto corrente o libretto di deposito dell'investitore.</p>   |
| <b>Articolo 7 - Regime fiscale</b>   | <p>Sugli interessi e sulle plusvalenze si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed al D.Lgs. 21 Novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura pro tempore vigente (attualmente 20,00%).</p> <p>Sono inoltre a carico degli obbligazionisti e dei aventi causa le imposte e tasse, presenti o future, alle quali saranno comunque soggette le obbligazioni.</p>  |
| <b>Articolo 8 - Termini di prescrizione</b>                                    | <p>I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.</p>   |
| <b>Articolo 9 - Clausole di subordinazione che accompagnano l'obbligazione</b> | <p>Non esistono clausole di subordinazione.</p>  |
| <b>Articolo 10 - Destinatari dell'offerta</b>                                  | <p>Le obbligazioni di cui il presente regolamento, sono emesse interamente ed esclusivamente sul mercato italiano e sono destinate a tutti i clienti della Banca del Centroveneto che siano possessori delle obbligazioni rinvenienti dall'adesione ad almeno una delle OPSV (Offerta Pubblica di Scambio Volontaria) della Repubblica Argentina indette nel 2005 e nel 2010.</p>  |
| <b>Articolo 11 - Mercati e Negoziazione</b>                                    | <p>La Banca si impegna, nel caso di richiesta di vendita delle Obbligazioni da parte dei sottoscrittori, a garantire i massimi livelli di liquidità fornendo prezzi in acquisto ed in vendita determinati in conformità a quanto meglio dettagliato nel seguito.</p> <p>La Banca non si assume l'onere di controparte, non si impegna a riacquistare qualunque quantitativo di obbligazioni su richiesta dell'investitore. Tuttavia, al fine di garantire la massima liquidità al prestito in oggetto anche ai sensi e per gli effetti della Comunicazione Consob n.</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>9019104 del 2 marzo 2009 nonché di quanto previsto dalle Linee Guida interassociative (Abi-Assosim-Federkasse) in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009, la Banca si impegna a dare esecuzione alle proposte di negoziazione presentate dalla clientela, entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della proposta. Tale impegno a dare esecuzione alle proposte di negoziazione varrà solo fino ad un ammontare massimo del 10% del valore nominale del prestito obbligazionario collocato anche in ottemperanza di quanto attualmente previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia (Titolo IV, Capitolo I, Paragrafo 4.5).</p> <p>Al raggiungimento del limite del 10% di cui sopra, la Banca provvederà a dare comunicazione alla clientela tramite avviso a disposizione del pubblico in formato cartaceo presso la Sede Legale dell'Emittente in via Ponte di Costozza , 12 36023 Longare (VI) e presso tutte le sue filiali nonché, in formato elettronico, sul sito internet della Banca <a href="http://www.centroveneto.it">www.centroveneto.it</a>.</p> <p>Si riportano di seguito le modalità di determinazione del prezzo delle obbligazioni nell'ipotesi di riacquisto dei titoli da parte dell'Emittente.</p> <p>In "condizioni normali" di mercato, così come definito nella policy indicata di seguito, il prezzo del titolo viene determinato secondo la metodologia di valutazione cosiddetta "Frozen Spread", che comporta la formulazione del prezzo di acquisto sul mercato secondario alle medesime condizioni applicate in sede di emissione, fatta eccezione per la curva swap euro. Questa metodologia, in particolare, si basa sulla tecnica dello sconto finanziario che determina la valutazione dell'obbligazione sulla base del calcolo del valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'obbligazione, mantenendo costante lo spread corrisposto all'atto dell'emissione del titolo (Spread di Emissione), pari alla differenza tra il tasso interno di rendimento e la curva swap euro. Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale rifletteranno pertanto solo le variazioni della curva swap euro.</p> <p>La curva dei tassi utilizzata sarà rilevata lo stesso giorno in cui viene richiesta la negoziazione del titolo.</p> <p>Per ulteriori informazioni e per la definizione di "condizioni normali" di mercato, si rimanda al documento "Politica di valutazione, Pricing – Regole interne per la negoziazione dei Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S. C. – Longare", come meglio specificato nella "Strategia per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini". I documenti sopracitati sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.centroveneto.it">www.centroveneto.it</a> e presso la Sede e le Filiali della Banca.</p> <p>In "condizioni normali" di mercato, al valore dell'obbligazione determinato come sopra descritto, sarà applicata in fase di negoziazione una commissione sotto forma di spread denaro/lettera che potrà arrivare ad un massimo di 50 punti base per anno o frazione di anno che manca alla scadenza del titolo senza applicazione di ulteriori commissioni di negoziazione, come meglio specificato nel documento "Strategia per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini", disponibile sul sito internet <a href="http://www.centroveneto.it">www.centroveneto.it</a> e presso la Sede e le Filiali della Banca.</p> |
| <b>Articolo 12 - Garanzie</b>                            | <p>Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.</p> <p>Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.</p>  |
| <b>Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente</b> | <p>Il presente prestito obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Il foro competente è quello di domicilio dell'Emittente; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.</p>  |
| <b>Articolo 14 - Agente per il calcolo</b>               | <p>L'agente per il calcolo è la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare.</p>   |
| <b>Articolo 15 - Comunicazioni</b>                       | <p>Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato presso la sede, presso tutte le filiali e sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.centroveneto.it">www.centroveneto.it</a>.</p>   |
| <b>Articolo 16 - Rating dell'Emittente</b>               | <p>L'Emittente non è fornito di rating.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Articolo 17 - Rating dell'Obbligazione</b>                                       | Le Obbligazioni non sono provviste di rating.  |
| <b>Articolo 18 - Commissioni e oneri</b>  | Non è prevista nessuna commissione di sottoscrizione.  |
| <b>Articolo 19 - Responsabile per il collocamento ed incaricati al collocamento</b> | Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la sede, le filiali e i promotori finanziari della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare, che opererà quale responsabile del collocamento. |

#### **MODALITÀ DI COLLOCAMENTO**

Il prestito può essere sottoscritto presso gli sportelli e i promotori finanziari della Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C. - Longare:

- dal 15 gennaio 2013 al 12 luglio 2013 le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione salvo chiusura anticipata dell'offerta;

*Dichiaro che, prima di dare l'ordine di sottoscrizione relativo al prestito obbligazionario "Banca del Centroveneto 15/01/2013 - 15/01/2028 Zero Coupon 272^ emissione" codice titolo IT0004887920, ho preso visione e mi è stato consegnato il regolamento del prestito.*

\_\_\_\_\_